



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI CREMONA

REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO PER IL CITTADINO

PREMESSA

Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona è istituito lo "Sportello per il cittadino" volto a fornire informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso al servizio giustizia.

A questo fine verranno fornite informazioni generali relative a possibili controversie giudiziali e stragiudiziali nelle seguenti materie: a) civile e fallimentare; b) penale; c) amministrativo; d) lavoro. Non potranno essere rilasciati pareri scritti.

ARTICOLO 1

INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI DEGLI AVVOCATI

Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
- b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
- c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
- d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

ARTICOLO 2

INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO PER L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

1. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
 - b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
 - c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
2. Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) sulle procedure di risoluzione alternative delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31/12/2012 n. 247;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI CREMONA

- b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

ARTICOLO 3

BENEFICIARI

Potranno accedere allo “Sportello per il cittadino” i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari muniti di permesso di soggiorno.

La richiesta di informazioni dovrà essere presentata in forma scritta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con l'indicazione del motivo e della materia per cui viene richiesto l'incontro, contenente una autocertificazione relativa all'inesistenza di procedimenti pendenti in relazione alla richiesta di incontro; la Segreteria comunicherà la data per l'incontro secondo il calendario che verrà predisposto dal Consiglio.

ARTICOLO 4

ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLO SPORTELLO

Potranno prestare la propria attività presso lo “Sportello per il cittadino” tutti i Consiglieri e tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Cremona che negli ultimi cinque anni non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, che non abbiano procedimenti disciplinari in corso, che siano in regola con l'obbligo formativo, che siano in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo e che comunque tengano una condotta di vita professionale specchiata e illibata. Sarà onere degli Avvocati interessati presentare domanda dichiarando di accettare le norme del presente regolamento, specificando i settori di attività di competenza e, a richiesta del Consiglio, dovranno comprovare l'attività da loro svolta in tali settori. Il Consiglio provvederà a formare un registro dei professionisti aggiornato mensilmente con i relativi turni.

La prima iscrizione deve effettuarsi entro il 15/10/2013. L'elenco viene aggiornato ogni mese sino al 31/12/2014. Successivamente ogni anno. Gli iscritti che intendono revocare la loro iscrizione dovranno comunicarlo al Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno.

Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, coloro che sono già iscritti ed intendono permanere nell'elenco non devono inviare alcuna comunicazione.

Il Consiglio dell'Ordine designa al proprio interno un referente per il servizio dello “Sportello per il cittadino”, delibera il calendario di apertura dello Sportello per l'intero anno solare, con l'indicazione dei giorni, degli orari, degli iscritti all'elenco. L'assegnazione degli iscritti ai vari giorni è effettuata di regola secondo l'ordine alfabetico.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI CREMONA

ARTICOLO 5

ATTIVITA'

L'attività che viene posta in essere presso lo "Sportello per il cittadino" consiste nel fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza. E' altresì vietata l'informazione sui giudizi pendenti. Lo sportello si terrà presso i locali dell'Ordine almeno una volta ogni quindici giorni, nei giorni e nelle ore indicate dal Consiglio. Lo sportello non sarà operante nel periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio, nel mese di agosto e nei giorni festivi. E' vietato all'Avvocato ricevere la persona che accede al servizio in altre sedi.

ARTICOLO 6

GRATUITA' DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'attività di informazione e di orientamento è gratuita, ed è pertanto vietato all'Avvocato ricevere denaro o altro tipo di compenso per tale attività da parte del soggetto richiedente o da terzi.

ARTICOLO 7

DIVIETO DI ASSUMERE INCARICHI

E' vietato all'Avvocato che presti attività allo sportello assumere incarichi professionali dal beneficiario delle informazioni relative alla questione esaminata. Il divieto si estende anche ai colleghi associati dello studio dell'Avvocato che abbia prestato l'attività. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché gli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio professionale che abbiano prestato attività di informazione.

E' comunque vietato all'Avvocato che presti attività per lo sportello indicare alla persona il nome di Colleghi che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione esaminata.

ARTICOLO 8

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Prima dell'inizio del colloquio la persona che accede al servizio dovrà firmare e consegnare all'Avvocato il Consenso al trattamento dati personali in conformità con la normativa sulla "privacy". Il modulo sarà consegnato alla segreteria dell'Ordine, che provvederà alla conservazione e alla annotazione dei dati essenziali sull'elenco informatico ai sensi dell'art. 5 co. 6 del Regolamento CNF n. 2/2013.

ARTICOLO 9



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI CREMONA

VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il Consiglio vigilerà sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento.

La violazione del presente regolamento costituisce illecito disciplinare. In caso di violazione il Consiglio potrà escludere l'Avvocato dal registro dei professionisti iscritti allo sportello. Comporteranno di diritto l'esclusione dal registro dei consulenti:

- a) la mancata presenza da parte dell'Avvocato allo Sportello senza giustificato motivo;
- b) il rifiuto o la omissione ingiustificati di fornire le informazioni generali alla persona che accede al servizio;
- c) la violazione dei punti 4 5 e 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 10

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

Il presente regolamento entra in vigore dal 25/11/2013. Di esso verrà data notizia agli Iscritti, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ordine ed ai cittadini mediante comunicazione alla stampa.